



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11868 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Dina Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, reso in data 7 luglio 2025 dalla Commissione Medica di riesame del Centro di Selezione di Roma, nominata con decreto n. M_D AB05933 REG2025 0208246 02-05-2025 di Ministero della Difesa – DGPM, con cui è stata comunicata alla ricorrente

l'inidoneità psico-fisica della stessa al concorso per il reclutamento nell'Esercito, dichiarando di confermare “il giudizio di non idoneità già espresso presso Ceselna di Foligno” del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (doc.1);

2) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, del 29 maggio 2025 della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nominata con decreto n. M_D AB05933 REG2025 0075480 11-02-2025 di Ministero della Difesa - DGPM, con il quale alla ricorrente veniva comunicata la inidoneità agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: “G1 - Linfoma di Hodgkin in follow up” (doc.2);

- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;

nonché avverso tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, chiedendone la declaratoria di annullamento previa adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati ed ogni consequenziale pronuncia come per legge. Nonché

nei limiti dell'interesse della ricorrente,

della graduatoria della procedura di reclutamento del concorso

(ove sussistente); e di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2025:

per l'annullamento della graduatoria di merito di cui al provvedimento prot. N. M_D AB05933 REG2025 0361074 del 07-08-2025 di approvazione della graduatoria relativa al 2° blocco 2025 dei VFI dell'Esercito, riguardante il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per il reclutamento nell'Esercito Italiano di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l'anno 2025, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0616985 del 25 ottobre 2024 (Pubblicato nel portale InPA il

30 ottobre, 2024), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compresa la relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto, in quanto affetta da illegittimità derivata, in quanto atto strettamente consequenziale e dipendente dai provvedimenti già gravati con il ricorso principale RG n. 11868/2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Sezione, le previsioni dell'art. 582, comma 1, lett. g), d.P.R. 90 del 2010 così come quelle della Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4.6.2014, devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, e non anche quelle pregresse (TAR Lazio, Sez. I Bis, 14 luglio 2023, n. 11939; Id., 9 gennaio 2023, n. 284 e n. 292; Id., dicembre 2021, n. 13305; Id., 4 maggio 2021, n. 5212; Id., 4 novembre 2020, n. 11419); e ciò anche quando l'interessato debba ancora seguire un periodo di c.d. *follow-up*, atteso che tale condizione - consistente unicamente nella sottoposizione a una serie cadenzata di controlli, al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive - non può essere identificata con lo stato patologico (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9572; TAR Lazio, n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, n. 13305 e n. 5212 del 2021, n. 11419 del 2020, cit. Nello stesso senso: TAR Lazio, Sez. I Quater, 26 aprile

2019, n. 5276; Id., 13 giugno 2018, n. 6623);

Considerata, inoltre, evidente l'urgenza del provvedere sul piano cautelare per evitare che la candidata perda la possibilità di portare a termine l'iter concorsuale ed essere tempestivamente ammessa alla ferma iniziale;

Considerato, sotto altro profilo, che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso in oggetto, impugnata con motivi aggiunti;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incombenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei

successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, altresì, di richiedere alla stessa Amministrazione, non appena possibile, breve informativa di aggiornamento sulle prove che la ricorrente ha potuto sostenere e sullo stato dell'iter concorsuale che la concerne;

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 18 febbraio 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare proposta e, per l'effetto, ammette la ricorrente, con riserva, al completamento dell'iter concorsuale con attribuzione del punteggio finale e inserimento del nominativo della ricorrente, con riserva fino all'esito della presente causa, nella graduatoria di merito;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- richiede al Ministero della Difesa breve informativa sul punto di cui in motivazione;

- fissa, per il merito, la pubblica udienza del 18 febbraio 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.